

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE (Difesa)

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 1955
(47^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegno di legge:

« Riordinamento dell'Ordine militare d'Italia »
(1076) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 869, 872, 875, 876, 877; 878, 879
BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa	872, 873, 875, 876; 877, 878
CADORNA	873, 874, 875, 876
CALDERA	871, 876
CORNAGGIA MEDICI	874
FARINA	870, 871, 874, 876, 879
JANNUZZI	877, 878
MARZOLA	878
MESSE, relatore	869, 871, 872, 874, 875
PRESTISIMONE	874
TADDEI	871, 877

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Caldera, Cerica, Cornaggia Medici, De Bacci, De Luca Angelo, Farina, Granzotto Basso, Imperiale, Jannuzzi, Messe, Prestisimone, Rizzatti, Secchia, Smith e Taddei.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Marchini Camia e Ne-

gri sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Salari e Marzola.

Interviene, altresì, il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Riordinamento dell'Ordine militare d'Italia »
(1076).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento dell'Ordine militare d'Italia ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

MESSE, relatore. Onorevoli colleghi, il decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 4, ha modificato (articolo 1) la denominazione dell'Ordine militare di Savoia in « Ordine militare d'Italia », al fine di adeguarlo al mutato ordinamento istituzionale dello Stato.

In relazione all'articolo 2 del suddetto decreto legislativo e all'articolo 9, ultimo comma, della legge 3 marzo 1951, n. 173, concernente l'istituzione dell'« Ordine al merito della Repubblica italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze, è stato predisposto l'unito disegno di legge che, mentre rimanda allo Statuto (che sarà approvato con decreto presidenziale) le disposizioni concernenti le condizioni per il conferimento delle singole classi di decorazioni, i modelli delle decorazioni stesse, e altre norme di applicazione, provvede a riordinare le norme fondamentali concernenti le finalità e l'organizzazione dell'Ordine militare d'Italia.

Le necessità di approntare concrete modifiche al vigente statuto dell'Ordine — che rimonta al lontano 1855 — era da tempo sentita e il Consiglio dell'Ordine si è dedicato alla elaborazione e proposta di un nuovo statuto.

L'unito disegno di legge è stato, perciò, predisposto tenendo conto, oltre che della mutata forma istituzionale dello Stato, degli studi precedentemente effettuati e delle più recenti esperienze del periodo bellico e post-bellico.

In conseguenza della prima, la dignità di « Capo e Gran Maestro dell'Ordine » è stata semplificata in quella di « Capo dell'Ordine » e conferita al Presidente della Repubblica (articolo 3).

In relazione agli studi ed esperienze sopra-debiti, la necessità di salvaguardare la fondamentale caratteristica « militare » dell'Ordine ha indotto ad abrogare la norma (articolo 21 del vigente statuto) per la quale, al conseguimento delle decorazioni dell'Ordine, possono essere ammessi « i funzionari dei diversi servizi amministrativi e sanitari di terra e di mare i quali secondo la loro istituzione si trovino ragguagliati ad un grado militare ».

La caratteristica di Ordine prettamente militare, destinato a ricompensare esclusivamente servizi distinti resi in guerra o in operazioni belliche del tempo di pace, dando prova di perizia, di responsabilità e di valore, ha, altresì, indotto a sopprimere la facoltà di conferire l'Ordine medesimo anche per meriti acquisiti in pace per azioni non di guerra (articolo 19 del vigente statuto).

L'articolo 9 del disegno di legge contempla i limiti da non eccedere nel conferimento di croci nelle singole classi dell'Ordine.

Mentre nulla appare da osservare nei riguardi delle prime quattro classi per l'altissima dignità e quasi eccezionalità del conferimento di così elevate ricompense, è da considerare se può essere adeguato al limite di 700 per la classe di cavaliere.

Sembra a tale riguardo necessario di porre in evidenza che, con la legge n. 1658 del 24 giugno 1923, il limite in questione fu stabilito nel numero di 625. Successivamente, in conseguenza delle proposte inoltrate per le campagne in A.O.I. e in Spagna, con la legge n. 2053 del 7 dicembre 1939, il limite di 625 venne portato a 700. Durante la recente grande guer-

ra mondiale, tale numero risultò ancora insufficiente e, con legge n. 1426 dell'11 dicembre 1941, fu portato a 1.000.

Occorre, inoltre, nella fissazione del numero limite di concessione per ciascuna classe dell'Ordine, non astrarre dall'attuale situazione. Pertanto, appare utile l'esame del prospetto seguente, riferito alla data 25 giugno 1955: Cavaliere di Gran Croce, dotazione 18, croci concesse 6, disponibilità 12; Grande Ufficiale, dotazione 35, croci concesse 11, disponibilità 24; Commendatore, dotazione 75, croci concesse 40, disponibilità 35; Ufficiale, dotazione 200, croci concesse 131, disponibilità 69; Cavaliere, dotazione 1.000, croci concesse 717, disponibilità 283.

Dal confronto delle soprascritte cifre con quelle indicate nell'articolo 9 del disegno di legge, appare che, anche indipendentemente dalle suddette considerazioni, in omaggio alla particolare elevata dignità delle prime quattro classi, nulla vi sia da osservare nei riguardi delle limitazioni numeriche rispettivamente stabilite per le medesime e che l'apparente eccedenza di croci concesse nel grado di cavaliere trovi adeguato margine nelle vacanze in compenso esistenti nelle 4 classi superiori (ultimo comma dell'articolo 9 del disegno di legge).

Pertanto, possono senza preoccupazioni accettarsi le limitazioni apportate dall'articolo 9, limitazioni che, giova ripeterlo, trovano piena rispondenza nella dignità dell'O.M.I.

Modifiche di notevole importanza sono quelle relative alla abolizione della concessione *motu proprio* consigliata da recenti esperienze e inconvenienti e quella che maggiormente eleva la dignità del Consiglio dell'Ordine con lo stabilire la procedura diretta solo per la concessione su proposta del Ministro della difesa al Capo dell'Ordine di decorazioni a militari stranieri.

Ciò premesso, non ho nulla da osservare circa i dodici articoli in particolare e, quindi, prego i colleghi della Commissione di approvare il disegno di legge.

FARINA. Desidererei un chiarimento sul secondo comma dell'articolo 1. Credo di concordare con il pensiero del senatore Messe, il quale, in sede di discussione del disegno di

1^a COMMISSIONE (Difesa)47^a SEDUTA (13 ottobre 1955)

legge sull'avanzamento degli ufficiali, voleva presentare un ordine del giorno allo scopo di impedire che le decorazioni militari fossero date in tempo di pace; a mio parere sarebbe, pertanto, opportuno sopprimere il secondo comma dell'articolo 1. Tuttavia, prima di avanzare formale proposta, vorrei ascoltare il parere dei membri della Commissione al riguardo.

MESSE, *relatore*. Nella recente discussione sulla legge d'avanzamento, ho ricordato che quando quella legge fu esaminata per la prima volta dalla nostra Commissione, io espressi parere contrario alle proposte di avanzamento per meriti eccezionali in tempo di pace. Venne però osservato che possono esservi operazioni militari anche in tempo di pace, ad esempio in Somalia. Per cui, ritoccato opportunamente, il relativo articolo venne da me approvato. Per analogia con quanto venne stabilito per le proposte di avanzamento per meriti eccezionali, questo disegno di legge prevede la concessione dell'Ordine militare d'Italia per operazioni militari in tempo di pace. Quindi non c'è contraddizione tra quello che ho detto per la legge di avanzamento e quello che dico per questo disegno di legge.

FARINA. Non vorrei che il secondo comma dell'articolo 1 autorizzasse a dare le decorazioni dell'Ordine militare d'Italia a chi potrebbe far sparare, magari, sul popolo italiano.

TADDEI. In sede di discussione generale convengo completamente nelle considerazioni e nelle conclusioni fatte dal senatore Messe, che cioè si tende in modo particolare ad assicurare, con questo disegno di legge, all'Ordine militare d'Italia una caratteristica esclusivamente militare.

Circa l'articolo 1, secondo il quale le decorazioni dell'Ordine militare d'Italia vengono conferite ai militari che si siano particolarmente distinti, mi sembra che non possa essere escluso il caso che tali distinzioni siano riferibili, ad esempio, a più guerre od a diversi e ben determinati periodi di una stessa guerra. Perciò, come è consentito conferire più ricompense dello stesso genere ad uno stesso militare (esempio: due o più medaglie di bronzo

al valor militare) non dovrebbe essere escluso che ciò avvenga anche per l'Ordine militare d'Italia.

Circa l'articolo 2, comunico di aver presentato il seguente emendamento, sostitutivo del secondo comma di detto articolo: « I decorati dell'Ordine militare di Savoia acquistano tutti i diritti riconosciuti ai decorati dell'Ordine militare d'Italia ».

Ciò perchè, a mio avviso, non si può pretendere che chi sia stato insignito di una ricompensa di un ordine determinato possa essere *sic et simpliciter* trasferito in un altro ordine, anche se entrambi abbiano uguali caratteristiche. In sostanza coloro che abbiano — e solamente — ricevuto una decorazione dell'Ordine militare di Savoia dovrebbero conservare il pieno diritto di fregiarsene senza limitazioni e senza che occorra, come nel caso in esame, prescrivere che facciano uso dei distintivi dell'Ordine militare d'Italia, anche se siano identici a quelli dell'Ordine militare di Savoia.

In conclusione non trovo giusto che chi sia insignito dell'Ordine militare di Savoia debba, per averne i benefici pensionistici, essere trasferito nell'Ordine militare d'Italia.

CALDERA. A mio avviso la osservazione del collega Farina ha un fondamento. Occorre considerare che la decorazione dell'Ordine militare d'Italia deve essere concessa solo per fatti attinenti ad operazioni belliche, così come vengono date le decorazioni al valore militare. Tali decorazioni se vengono concesse in tempo di pace, vuol dire che in realtà versiamo in tempo di guerra, perchè le Forze armate sono costituite per difendere il nostro Paese da qualsiasi turbamento insorto al di fuori dei confini.

Poichè si potrebbe ritenere che il secondo comma dell'articolo 1 preveda anche le operazioni di polizia, ne propongo insieme al senatore Farina la soppressione. Tale comma parla di operazioni militari in tempo di pace. Se, per esempio, succedesse in Italia quanto è accaduto in Francia circa i riservisti che si sono rifiutati di partire per il Marocco, si tratterebbe di un'azione di carattere militare anche senza essere in tempo di guerra; ma il principio su cui si deve fondare l'Ordine, a mio parere, e

4^a COMMISSIONE (Difesa)47^a SEDUTA (13 ottobre 1955)

che esso venga meritato in guerra; cioè durante il periodo di operazioni belliche, e non in tempo di pace.

MESSE, *relatore*. L'Ordine militare d'Italia fa parte delle ricompense al valore militare, e per meritargli si richiedono, più che prove di coraggio personale, sicure prove di perizia e senso di responsabilità. Perciò, almeno in passato, questa decorazione, generalmente, veniva assegnata ad ufficiali di grado elevato e solo eccezionalmente ad ufficiali di grado inferiore, come avvenne nel corso della prima guerra mondiale, quando vennero insigniti di questa onorificenza qualche capitano e pochi ufficiali superiori, tra cui il sottoscritto, che in quel tempo rivestiva il grado di maggiore.

Ho fatto riferimento alla Somalia perchè lì noi amministravamo e difendiamo un territorio affidatoci da un organo internazionale e potrebbero verificarsi operazioni militari, pur non esistendo uno stato di guerra. Perchè dovremmo escludere la possibilità di dare al colonnello che comanda tutte le truppe, ove avessero luogo operazioni militari e lo meritasse, una decorazione dell'Ordine militare d'Italia? Perciò sono del parere che l'articolo di cui ci occupiamo debba restare così come è stato formulato.

PRESIDENTE. Qualunque Stato, compresi quelli di democrazia progressiva, come voi dite, deve difendersi. L'intervento delle truppe in Francia per sedare la sedizione dei riservisti che non volevano partire per il Marocco è una legittima azione che lo Stato francese ha fatto per ripristinare la sua autorità su ribelli militari. Non possiamo concepire che lo Stato italiano debba essere diverso da tutti gli altri Stati discutendo sulle sue facoltà d'intervento e di uso della sua forza armata per la tutela delle sue prerogative e della sua autorità.

Noi facciamo parte della 4^a Commissione del Senato, Commissione che ha il compito di perfezionare le leggi che possono assicurare la difesa dello Stato democratico del quale facciamo parte e dobbiamo qui tutelare gli interessi militari nazionali, che sono interessi superiori del Paese e non di classe. Un regime di democrazia che non si assicurasse un complesso di leggi atte a garantire la sua esistenza

sarebbe un regime di anarchia e non di democrazia. Secondo me il concetto è stato spostato in una visione laterale; bisogna riportarlo sulla rotta giusta. Perciò mi permetto di non condividere il pensiero espresso dai senatori Farina e Caldera.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevoli senatori, ringrazio anzitutto il senatore Messe della sua perspicua relazione. Devo brevemente rispondere alle osservazioni dei senatori Farina e Caldera sul secondo comma dell'articolo 1. Essi sono stati indotti in errore dalla dizione di tale comma.

Come gli onorevoli senatori fanno, secondo la legge italiana, delle Forze Armate fanno parte anche le forze di polizia; mentre qui si intende fare riferimento soltanto all'esercito, alla marina ed all'aeronautica. Questo è un primo chiarimento che serve a delimitare la sfera di applicazione della norma. È chiaro, infatti, che lo spirito stesso che ispira la nuova legge sull'Ordine militare d'Italia non si presterebbe ad una eventuale applicazione anche alle operazioni fatte da forze di polizia.

Chiarito che l'ipotesi della repressione di una sommossa non rientra nell'ambito della applicazione del presente disegno di legge, passiamo a stabilire il significato del secondo comma. Il senatore Messe ha opportunamente ricordato che la questione è stata dibattuta in sede di discussione della legge per l'avanzamento degli ufficiali per meriti eccezionali quando si è voluto delimitare il campo esclusivamente ad operazioni militari definite con i termini di « operazioni belliche o situazioni speciali ». Che cosa si volle intendere? Fin da allora si parlò non solo di ipotetiche azioni in territorio di mandato, ma si parlò anche di altre situazioni di carattere militare al di fuori dello stato di guerra. Lo stato di guerra nel suo ordinamento giuridico è una concezione di natura legale, poichè, secondo la nostra Costituzione, esso ha inizio quando il Presidente della Repubblica lo dichiara dopo deliberazione del Parlamento; si deve però ammettere, in una previsione sia pur teorica di eventuali future situazioni, che si potrebbe determinare una necessità di difesa della Nazione anche senza che sia stato dichiarato lo stato di guerra nel senso giuridico dianzi accennato.

4^a COMMISSIONE (Difesa)47^a SEDUTA (13 ottobre 1955)

In queste situazioni, che vengono ad essere caratterizzate da operazioni di carattere prettamente militare, è chiaro che, se un ufficiale si distingue in modo eminente, non si può negargli la possibilità di essere decorato dell'Ordine militare d'Italia. E qui non è male ricordare che noi siamo in un regime in cui è ammesso il controllo dell'opinione pubblica, del Parlamento, della stampa; è chiaro, quindi, che nessun Governo potrebbe servirsi dell'Ordine militare d'Italia per decorare delle persone che non se ne fossero rese meritevoli.

C'è poi un altro punto da considerare: per esempio, se una unità della marina militare compie un'azione di salvataggio in avverse condizioni di mare nei riguardi di un equipaggio di una nave straniera, ditemi che sostanziale differenza può passare tra il valore dimostrato dall'equipaggio di quell'unità della nostra marina in tempo di pace ed il valore che sarebbe dimostrato in un'analoga operazione di guerra.

Ciò premesso, per eliminare eventuali dubbi, alla frase: «...per le quali le Forze militari dello Stato sono costituite», si potrebbe sostituire l'altra dizione «...per le quali le predette Forze militari dello Stato sono costituite».

Per quanto riguarda, poi, l'emendamento del senatore Taddei, è chiaro che l'Ordine militare d'Italia non può essere avulso dalle sue tradizioni e dalla sua storia, onde esso non interrompe la continuità del valore e delle virtù militari. Se, invece, come proposto dal senatore Taddei, chi è stato decorato dell'Ordine militare di Savoia dovesse continuare a fregiarsi della vecchia decorazione, acquistando nello stesso tempo tutti i diritti riconosciuti ai decorati dell'Ordine militare d'Italia, viene spezzata quella continuità che proprio attraverso l'articolo 2 si vuole ribadire. Pregherei, quindi, il senatore Taddei di non insistere nella sua proposta che tenderebbe a raggiungere proprio lo scopo contrario a quello cui egli avvisa.

CADORNA. Sono d'accordo sulle precisazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario di Stato riguardo alle varie Forze militari di terra, di mare e dell'aria, benchè non possa fare a meno di ricordare che tra le Forze militari di terra v'è anche la Guardia di finanza.

Per quanto, invece, riguarda il punto di vista che tende ad allargare il concetto di operazioni militari anche ad operazioni svolte in tempo di pace, come per esempio un salvataggio in mare, permettetemi di far notare che tale interpretazione estende straordinariamente il campo della legge.

D'altra parte, non mi sembra nemmeno giusto limitarsi al campo navale, perchè ipotesi analoghe si possono fare sia per quanto riguarda l'Aeronautica, ed eventuali suoi *raids* di particolare importanza, sia per quanto riguarda l'Esercito ed eventuali scalate montane di particolare pericolosità ed audacia. Mi sembra, però, che in tali eventualità si passi dal concetto di operazioni di guerra al concetto di addestramento svolto in tempo di pace, il che, evidentemente, è un allargamento notevolissimo della legge.

Trovo, invece, giuste le osservazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato relative ad eventuali operazioni militari svolte al di fuori dello stato di guerra. Oggi, purtroppo è molto frequente il caso che avvengano scontri armati, anche ripetuti nel tempo, senza che sia dichiarato uno stato di guerra: basti pensare alla situazione in atto al confine tra Israele ed Egitto. A mio parere, quindi, sarebbe molto più esatto precisare il significato della legge con un'espressione come la seguente: «anche se la guerra non è stata dichiarata», invece di usare la dizione «in tempo di pace».

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Senatore Cadorna, io non ritengo sia opportuno precisare in un testo di legge che vi può essere una guerra senza che sia stato dichiarato lo stato di guerra, poichè si verrebbe ad aprire un problema di ordine costituzionale.

MARZOLA. Invece di usare la dizione «operazioni di carattere militare» si potrebbe adottare l'altra «fatti d'arme».

CADORNA. Il punto principale, a mio parere, è se s'intenda o meno, concedere tali decorazioni per fatti press'a poco normali del tempo di pace, poichè il salvataggio di naufraghi, un volo svolto in condizioni particolarmente difficili o una scalata di reparti alpini molto difficoltosa, non rivestono certo un

4^a COMMISSIONE (Difesa)47^a SEDUTA (13 ottobre 1955)

carattere di eccezionalità, tale da giustificare una decorazione dell'Ordine militare d'Italia.

MESSE, *relatore*. In passato l'Ordine militare di Savoia venne concesso anche a non militari che per particolari e straordinarie benemeritenze meritavano un alto riconoscimento. Il disegno di legge in esame, molto opportunamente, esclude questa possibilità.

CADORNA. Il concetto base del primo comma dell'articolo 1 è che l'Ordine militare di Italia deve essere destinato soltanto a militari per fatti di guerra; nel secondo comma, poi, si precisa che può essere destinato anche per operazioni di carattere militare compiute in tempo di pace. Ma se dal concetto di operazione militare passiamo al concetto, ad esempio, di salvataggio, sia pure compiuto in condizioni difficili e straordinarie — concetto prospettato dall'onorevole Sottosegretario — mi sembra che ci allontaniamo troppo dalla finalità della legge. Domando, insomma, se debba prevalere il criterio di riservare la decorazione a fatto di guerra o se la legge debba essere intesa come destinata a prevedere solamente operazioni di carattere guerresco od anche altre operazioni. Chiedo che la Commissione chiarisca tale concetto, visto che l'articolo 1 dà la possibilità di adottare interpretazioni diverse.

FARINA. Dopo le esplicite dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato, secondo cui le Forze militari non saranno impiegate in nessun modo in operazioni di polizia contro civili, non insisto nella mia proposta soppressiva del secondo comma dell'articolo 1. Tuttavia, credo che la dizione adottata nel secondo comma dell'articolo 1, « per operazioni di carattere militare », dovrebbe essere sostituita, per una migliore chiarezza di espressione, con l'altra « fatti d'arme per la difesa dei confini del Paese ». In questo senso faccio una proposta formale.

Credo che, adottando l'espressione da me proposta, verrebbero comprese nel campo della legge tutte quelle operazioni di confine, che possono avvenire anche al di fuori dello stato di guerra, tenendo conto, nello stesso tempo, della specifica funzione delle Forze armate e

delle finalità per le quali esse sono costituite, come si legge nell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 1.

CORNAGLIA MEDICI. La questione che alcuni colleghi hanno posto, a mio parere, può essere esaminata soltanto in sede di riordinamento dell'Ordine militare d'Italia; comunque, si tratta di un problema che dev'essere trattato in modo sistematico. Ritengo che nessuna forza armata possa vivere senza che vi sia la possibilità di reprimere i reprobri e di segnalare coloro che si sono distinti in particolari atti di valore. Il sistema generale, nel quale l'Ordine militare d'Italia s'inserisce, conferisce evidentemente allo Stato la facoltà di premiare e di punire, sia nell'ambito della guerra dichiarata, sia fuori di essa; credo, perciò, che proprio in questa circostanza noi non possiamo discostarci da quello che è un sistema vigente e, direi, consolidato. Pertanto, il voler distinguere se sia necessario, o meno, lo stato di guerra per la possibilità della concessione della decorazione, mi sembra assolutamente inutile, in quanto ferirebbe un principio che è già accettato per ogni altra forma di decorazione o ricompensa. D'altra parte, vorrei che, nell'esaminare il disegno di legge, noi tenessimo presente non tanto una situazione contingente, ma il fatto fondamentale che le leggi si emanano soprattutto per provvedere all'avvenire, guardando non solo a quanto avviene e può avvenire nel nostro Paese, ma anche a quanto si verifica in qualsiasi altro Paese. Lo Stato, insomma, ha il dovere di premiare o di punire coloro che in determinate circostanze hanno favorevolmente o sfavorevolmente operato nei suoi confronti.

Dichiaro, perciò, che voterò il testo della legge così come è stato proposto.

PRETISIMONE. Sono contrario alla concessione dell'Ordine militare in tempo di pace. Esso viene conferito per un complesso di circostanze: per aver dimostrato particolare perizia tecnica, per aver ben diretto operazioni belliche, ecc., ma non per un fatto di eroismo personale. Dove se ne presentasse la possibilità, in tempo di pace, potrebbe essere conferito anche per operazioni di polizia, come, del resto, è avvenuto per il passato ad opera di

4^a COMMISSIONE (Difesa)47^a SEDUTA (13 ottobre 1955)

governi democraticissimi. Ricorderete che, per i fatti di Milano, si conferì a Bava-Beccaris l'Ordine militare di Savoia; e così era avvenuto precedentemente per i fatti di Aspromonte; cioè in circostanze che rasentano la guerra civile. L'unico che non volle concedere decorazioni in tali dolorosissime circostanze fu Giolitti, il quale per i fatti di Fiume non volle accordare nulla, benchè vi fossero state delle pressioni in quel senso; e fece bene. Quando scorre sangue fraterno non si concedono decorazioni.

PRESIDENTE. A proposito di decorazioni dell'Ordine militare di Savoia, a titolo di ricordare precedenti concessioni fatte ad appartenenti all'Arma dei carabinieri, ricorderò che il Maresciallo Gasco ed il Maresciallo Bergia furono creati cavaliere l'uno e cavaliere ufficiale l'altro, nei primi anni di questo secolo, perchè riuscirono a liberare le provincie dell'Alta Sardegna dal brigantaggio. Furono due casi rari di concessione dell'Ordine militare di Savoia in tempo di pace.

MESSE, relatore. Se esiste la possibilità di concedere ricompense al valor militare in tempo di pace per determinate operazioni (operazioni contro il brigantaggio, per esempio) non vedo perchè non si debba poter concedere anche l'Ordine militare d'Italia. Noi abbiamo avuto ultimamente l'esempio di un ufficiale dei Carabinieri promosso generale per merito di guerra per l'opera svolta nel reprimere il brigantaggio in Sicilia. A questo ufficiale si sarebbe potuto dare l'Ordine militare d'Italia, come si è data la promozione. Nel corso delle operazioni del giugno del 1918 — permettetemi questo ricordo personale — io fui proposto per la promozione da maggiore a tenente colonnello; la Commissione centrale di avanzamento non accolse la proposta perchè opinò che ero troppo giovane, e con la promozione sopravanzavo troppi colleghi più anziani. Passò la pratica al Consiglio dell'Ordine militare di Savoia che mi concesse l'onorificenza. In quel caso la Commissione mise quasi sullo stesso piano la promozione per merito di guerra e l'Ordine militare di Savoia. Lo statuto dell'Ordine fissa le condizioni che si debbono verificare per meritare una così alta ricompensa. I due marescialli dei Cara-

binieri ricordati dall'onorevole Presidente dimostrarono una eccezionale capacità organizzativa, oltre che coraggio personale. Si verificarono quindi le condizioni volute dallo Statuto dell'Ordine. Io, perciò, debbo insistere perchè il disegno di legge venga senz'altro approvato nella sua forma integrale.

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Credo opportuno insistere su un concetto di natura politica: penso che nessuno si possa illudere che eventuali gesti arbitrari possano essere evitati attraverso un articolo di legge. Bisogna avere fiducia nella sostanziale democraticità dei Governi, tanto più che nel disegno di legge esiste una garanzia su cui desidero attirare l'attenzione degli onorevoli senatori. L'articolo 5 stabilisce, infatti, che le decorazioni dell'Ordine militare d'Italia sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, sentito il Consiglio dell'Ordine: immaginare che tutto l'esecutivo, a cominciare dal Presidente della Repubblica, fino al Ministro della difesa possa prestarsi ad azioni riprovevoli o comunque non accettabili dalla pubblica opinione, mi sembra una illazione arbitraria. Nell'ipotesi deprecabile di una dittatura non è certo con questa legge che si possono impedire fatti ed atti illegali. Io, quindi, esorto gli onorevoli colleghi a fare un atto di fede nella democrazia dello Stato e nell'organo supremo di esso costituito dal Presidente della Repubblica.

CADORNA. Penso che sarebbe più pertinente sostituire l'espressione « anche per operazioni di carattere militare compiute in tempo di pace » con l'altra « anche in tempo di pace, per operazioni di particolare valore ». Infatti, quando si parla di operazioni militari, si allude evidentemente ad un nemico, mentre, se si vuole allargare la portata della legge anche ad operazioni svolte non contro un nemico, ma nelle quali gli ufficiali abbiano la possibilità di distinguersi, mi sembra che si debba adottare la seconda dizione, poichè l'espressione usata nel testo proposto si presta alle più svariate interpretazioni.

MESSE, relatore. Il disegno di legge in esame vuole impedire anche che si ripeta quanto

4^a COMMISSIONE (Difesa)47^a SEDUTA (13 ottobre 1955)

avvenne in passato, quando, ad esempio, l'Ordine militare di Savoia venne conferito ad un ufficiale per le operazioni militari di Spagna, pur non essendosi mai mosso dal suo ufficio di via XX Settembre.

PRESIDENTE. Il senatore Cadorna, allo scopo di evitare che possano essere date ricompense dell'Ordine militare d'Italia a comandanti che non abbiano partecipato con la propria responsabilità e il proprio rischio ad operazioni di carattere militare, ma che si siano limitati a preparare teoricamente quello che altri abbiano compiuto, propone il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 1: « Le decorazioni dell'Ordine militare d'Italia possono essere conferite anche in tempo di pace in caso di personale partecipazione ad operazioni di eccezionale valore e strettamente connesse alle finalità per le quali le Forze militari dello Stato sono costituite ». Ricordo, poi, che il senatore Farina ha presentato un emendamento inteso a sostituire nel secondo comma dell'articolo 1 le parole: « per operazioni di carattere militare » con le altre: « fatti d'arme per la difesa dei confini del Paese ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non posso accettare l'emendamento del senatore Farina, il quale ha creduto di tracciare una definizione di carattere geografico con le parole « fatti d'arme per la difesa dei confini del Paese ». Osservo, infatti, che attraverso uno sbarco aereo possono sorgere fatti d'arme in qualunque parte del territorio, anche la più interna. Non è possibile localizzare il fatto d'arme strettamente ai confini.

FARINA. Non insisto nel mio emendamento, ma dichiaro fin d'ora che non voterò l'emendamento del senatore Cadorna così come è formulato.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Poichè il senatore Farina ha ritirato il suo emendamento con il quale intendeva restringere la lettera del secondo comma, vorrei pregare il senatore Cadorna di non insistere nella sua proposta e la Commissione di approvare il secondo comma nel testo governativo.

CADORNA. Non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli:

Art. 1.

L'Ordine militare d'Italia ha lo scopo di ricompensare mediante il conferimento di decorazioni le azioni distinte compiute in guerra da unità delle Forze armate nazionali di terra, di mare e dell'aria o da singoli militari ad esse appartenenti, che abbiano dato sicure prove di perizia, di senso di responsabilità e di valore.

Le decorazioni dell'Ordine militare d'Italia possono essere conferite anche per operazioni di carattere militare compiute in tempo di pace, quando siano strettamente connesse alle finalità per le quali le Forze militari dello Stato sono costituite.

Le decorazioni dell'Ordine militare d'Italia possono essere conferite anche alla memoria.

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 1. *(È approvato)*.

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 1.

FARINA. Mi astengo a nome della mia parte politica.

CALDERA. Mi astengo anch'io a nome della mia parte.

PRESIDENTE. Chi approva il secondo comma dell'articolo 1 è pregato di alzarsi. *(È approvato)*.

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 1. *(È approvato)*.

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso. *(È approvato)*.

Art. 2.

L'Ordine militare d'Italia raccoglie e custodisce tutte le documentazioni relative ai decreti dell'Ordine militare di Savoia.

4^a COMMISSIONE (Difesa)47^a SEDUTA (13 ottobre 1955)

I decorati dell'Ordine militare di Savoia sono trasferiti nell'Ordine militare d'Italia, si fregiano dei distintivi di questo e mantengono le loro decorazioni, assegnazioni e anzianità di classe e i diritti che ne derivano.

Come i colleghi ricordano, il senatore Taddei ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma:

« I decorati dell'Ordine militare di Savoia acquistano tutti i diritti riconosciuti ai decorati dell'Ordine militare d'Italia ».

TADDEI. Devo riferirmi a quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario, secondo cui l'accettazione del mio emendamento porterebbe all'inconveniente di ripartire in due tronconi coloro che sono insigniti di decorazioni dei due Ordini; ma io credo che non vi siano motivi di preoccupazione. Per coloro infatti che siano stati decorati dell'Ordine militare di Savoia e che tale ricompensa conservano vita natural durante non vedo necessità alcuna di fare precisazioni. Al massimo si potrebbe modificare il mio emendamento nel senso di dire che i decorati dell'Ordine militare di Savoia sono da considerarsi alla stregua degli insigniti dell'Ordine militare d'Italia, agli effetti dei diritti a questi riconosciuti.

Per questo motivo insisto nel mio emendamento.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Voglio osservare che in sostanza l'emendamento del senatore Taddei tende a stabilire un'unicità dei benefici e dei diritti. Però vorrebbe conservare due distintivi per lo stesso Ordine: ci sarebbe il distintivo onorifico corrispondente all'Ordine militare di Savoia e un diverso distintivo per coloro che hanno conseguito l'Ordine militare d'Italia. Se vogliamo affermare la continuità storica dei due Ordini, non possiamo accettare due diversi distintivi onorifici.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 2.

(*E' approvato*).

Metto ai voti l'emendamento del senatore Taddei, di cui è stata già data lettura.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 2 nel testo governativo.

(*E' approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso.

(*E' approvato*).

Art. 3.

Capo dell'Ordine militare d'Italia è il Presidente della Repubblica.

Cancelliere e Tesoriere dell'Ordine militare d'Italia è il Ministro per la difesa.

L'Ordine ha un Consiglio composto da un Presidente e da undici membri, di cui otto effettivi e tre supplenti. Il Presidente e i membri del Consiglio sono nominati tra ufficiali in servizio permanente o in congedo, decorati dell'Ordine, con una uguale rappresentanza delle tre Forze armate.

È segretario dell'Ordine militare d'Italia un generale di brigata o un colonnello dell'Esercito, e corrispondenti gradi della Marina e dell'Aeronautica, in servizio permanente o in congedo, appartenente ad una delle classi dell'Ordine.

(*E' approvato*).

Art. 4.

L'Ordine militare d'Italia comprende cinque classi:

Cavalieri di Gran Croce;
Grandi Ufficiali;
Commendatori;
Ufficiali;
Cavalieri.

Lo statuto previsto dall'articolo 12 della presente legge fissa le condizioni per il conferimento delle singole classi di decorazioni e stabilisce il modello delle insegne e dei nastri corrispondenti a ciascuna classe.

JANNUZZI. Faccio osservare che nel successivo articolo 7 è prevista la decorazione della croce di cavaliere dell'Ordine militare d'Italia « alla Bandiera ». Perchè non facciamo della decorazione « alla Bandiera » una classe apposita? Alle persone, infatti, si addice la qualifica di cavaliere, ma non ad una unità.

4^a COMMISSIONE (Difesa)47^a SEDUTA (13 ottobre 1955)

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* Le classi sono ordinate in modo progressivo sia nell'articolo 4, che nell'articolo 9. Una nuova classe sconvolgerebbe questo ordine. Prego, pertanto, il senatore Jannuzzi di non insistere nel suo emendamento.

JANNUZZI. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4 del testo di cui ho dato lettura.

(*E' approvato*).

Art. 5.

Le decorazioni dell'Ordine militare d'Italia sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, sentito il Consiglio dell'Ordine, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 6.

(*E' approvato*).

Art. 6.

Le decorazioni dell'Ordine militare d'Italia possono essere concesse, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa, a militari stranieri benemeriti dello Stato italiano per servizi resi in guerra.

Agli anzidetti militari non è corrisposta la pensione annua di cui all'articolo 8.

(*E' approvato*).

Art. 7.

Nel caso di azioni di guerra particolarmente distinte e gloriose compiute da unità delle Forze armate di terra, di mare e dell'aria, può essere conferita « alla Bandiera » la croce di cavaliere dell'Ordine militare d'Italia, ma non decorazioni di classi superiori.

(*E' approvato*).

Art. 8.

Alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia è annessa la pensione annua nella misura stabilita dalla legge 27 marzo 1953, n. 259. Tale

pensione è cumulabile con gli assegni annessi alle medaglie al valor militare.

Il decorato dell'Ordine militare d'Italia al quale sia concessa una decorazione dello stesso Ordine di classe più elevata percepisce la sola pensione relativa a quest'ultima.

Alle Bandiere decorate di più croci di cavaliere competono tutte le corrispondenti pensioni.

(*E' approvato*).

Art. 9.

Le pensioni ai decorati dell'Ordine militare d'Italia non possono eccedere, per le singole classi, i seguenti limiti:

per la classe di cavaliere di gran croce	12
per la classe di grande ufficiale	25
per la classe di commendatore	56
per la classe di ufficiale	140
per la classe di cavaliere	700

Nei suddetti limiti sono comprese le pensioni di reversibilità e sono escluse le pensioni annesse alle decorazioni concesse alle bandiere delle armi, corpi e reparti militari.

Verificandosi delle vacanze nelle classi superiori dell'Ordine, potranno essere concesse pensioni in soprannumero nei gradi inferiori, nel limite numerico delle vacanze stesse.

(*E' approvato*).

Art. 10.

Alle pensioni annesse alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423.

(*E' approvato*).

Art. 11.

Il militare appartenente all'Ordine militare d'Italia cessa di far parte dell'Ordine nel caso che sia privato del suo grado militare.

Le disposizioni relative alla perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare contenute nella legge 24 marzo 1932, nu-

4^a COMMISSIONE (Difesa)47^a SEDUTA (13 ottobre 1955)

mero 453, sono estese, in quanto applicabili, ai decorati dell'Ordine militare d'Italia, sostituito il consiglio dell'Ordine alla Commissione prevista dall'articolo 7 di detta legge.

(E' approvato).

Art. 12.

Lo Statuto dell'Ordine è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.

(E' approvato).

FARINA. Dichiaro che la mia parte si asterrà dalla votazione complessiva del disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(E' approvato).

La seduta termina alle ore 11,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari